

ORIGINALE



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Groppello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 57

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

Data: 20/11/2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME	CARICA	Presenti	Assenti
MARIA ANGELA SACCHI	PRESIDENTE	X	
CHIARA ROCCA	SINDACO	X	
MICHELE POMA	VICE SINDACO	X	
BATTISTINO COTTA RAMUSINO	CONSIGLIERE	X	
ORESTE MARIN	CONSIGLIERE	X	
MARIA TERESA CRISTIN	CONSIGLIERE	X	
DANIELE GIRANI	CONSIGLIERE	X	
MARCO MOSCONI	CONSIGLIERE	X	
LAURA PICCININI	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE CHIARI	CONSIGLIERE		X
VINCENZO VINCI	CONSIGLIERE		X
ELEONORA GIORGI	CONSIGLIERE		X
FAUSTINO GIANI	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		10	3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale FAUSTA NIGRO. La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto. Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra Tatiana Mareva De Nisco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello statuto Comunale vigente.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*" (GU n.210 del 8-9-2016) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n° 8 del 23.04.2015, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 41 del 29.09.2017, confermando la dismissione della partecipazione societaria in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P. non ravvisandosi l'esigenza di un ulteriore mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n° 45 del 30.12.2019 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*", con la quale si è confermato di dismettere la partecipazione detenuta in ASM vigeveno e lomellina S.p.A., ritenuta non più indispensabile per il conseguimento da parte del Comune di Gropello Cairoli degli interessi di carattere generale rappresentati dallo svolgimento dei servizi di pubblica utilità;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune ha intrapreso le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato, comunicando più volte ad A.S.M. vigeveno e lomellina s.p.a. la volontà di recedere dalla partecipazione ed offrendo alla medesima di acquisirne la partecipazione;

- a seguito di richiesta, nessuno dei Comuni che detengono partecipazioni in A.S.M. ha espresso manifestazione d'interesse ad acquisire le quote detenute dal Comune di Gropello Cairoli;

- attualmente non è pervenuto alcun riscontro dalla società partecipata nè è stata espressa dalla medesima una valutazione in merito alle modalità e condizioni di cessione, alla luce del quadro normativo vigente e delle disposizioni statutarie, come più volte richiesto (ultimo sollecito in data 12.11.2020);

PRESO ATTO altresì di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP, che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di

effettuare annualmente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione sono corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

RITENUTO di confermare la volontà di dismettere la partecipazione in A.S.M., vigevano e lomellina s.p.a. come espresso nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, unitamente all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate all. to A1);

CONSIDERATA la necessità di adempiere entro la scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Il presidente cede la parola al Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno ricordando che la quota di partecipazione è di circa 7.000,00 euro e che come ogni anno si propone di dismetterla.

Esaurito il dibattito, il Presidente mette ai voti la proposta illustrata con il seguente esito:

Voti favorevoli: 9

Voti astenuti: 1 (Sig. Giani)

Voti contrari: 0

DELIBERA

1. Di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione (all.ti A e A1).
2. Di incaricare i competenti Uffici comunali affinché pongano in essere gli atti necessari a concludere le procedure amministrative per l'attuazione della dismissione della partecipazione societaria, demandando alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
3. Di disporre affinché copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché alla società partecipata dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP.

Successivamente, con voti 9 favorevoli e 1 astenuto (Sig. Giani)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
NIGRO FAUSTA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
Mara Sacchi

C.C. 57/2020 - ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIA ANGELA SACCHI

Il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai Capigruppo consiliari in data
- E' divenuta esecutiva il per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
- Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
- Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO